

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 206 DEL 3.10.2006

Oggetto: Costituzione in giudizio contro il ricorso presentato dalla sig.ra Masetto Emilia al Presidente della Corte d'Appello di Venezia per la sospensione della sentenza n. 15/2006.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 405 in data 03 dicembre 1998, esecutiva ai sensi di legge, si autorizzava il Comune di Zevio a resistere in giudizio avanti il Tribunale di Verona avverso il ricorso presentato dalla Sig.ra Masetto Emilia contro l'ingiunzione di pagamento in data 15 ottobre 1998, emessa dal Segretario comunale relativa al pagamento della somma di L. 68.040.000 per interventi igienico sanitari effettuati presso l'immobile di proprietà della medesima e, contestualmente, si incaricava l'Avv. Alessandro Chiamenti per la rappresentanza e difesa del Comune di Zevio;

PRESO ATTO che il Tribunale di Verona con sentenza n. 1497/02 pubblicata il 05 giugno 2002 ha respinto l'opposizione proposta dalla Sig.ra Masetto, confermando integralmente l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Segretario comunale;

RICHIAMATA la nota in data 12 settembre 2002, pervenuta il 13 settembre 2002, prot. n. 15992, a cura dell'Avv. Alessandro Chiamenti con la quale aggiornava la posizione della vertenza di cui trattasi e contestualmente comunica che in data 11 settembre u.s. era stato notificato, presso lo studio dello stesso Avvocato, il ricorso in appello alla Corte di Appello di Venezia promosso dalla Sig.ra Masetto Emilia per la riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 1497/02;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 19 settembre 2002 con la quale in riferimento al ricorso promosso dalla Sig.ra Masetto Emilia per la riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 1492/02 si autorizzava il Comune di Zevio a resistere in giudizio davanti la Corte di Appello di Venezia conferendo mandato per la difesa all'Avv. Alessandro Chiamenti unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marika Stigliano Messuti di Venezia;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 16 gennaio 2003, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza da parte della Corte d'Appello, si conferiva mandato all'Avv. Alessandro Chiamenti di procedere al recupero coattivo del credito attraverso l'esperimento di una procedura esecutiva immobiliare;

VISTA la sentenza n. 15/06 della Corte d'appello di Venezia con la quale in riforma della impugnata sentenza n. 1497 in data 15/3-5/6/02 del Tribunale di Verona revoca l'opposta ingiunzione; condanna Emilia Masetto al pagamento a favore del Comune di Zevio della somma di €35.139,72, con interessi della domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi;

VISTA la nota in data 13 aprile 2006, prot. n. 8126 inviata dall'Avv. Alessandro Chiamenti con la quale trasmette il ricorso per cassazione promosso dalla Sig.ra Emilia Masetto inviato dall'Avv. Messuti domiciliatario a Venezia;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 20 aprile 2006 con la quale il Comune di Zevio resisteva in giudizio avanti la Corte Suprema di Cassazione, contro il ricorso promosso dalla Sig.ra Masetto Emilia avverso la sentenza n. 15/06 della Corte d'Appello di Venezia conferendo mandato per la difesa all'Avv. Alessandro Chiamenti

unitamente e disgiuntamente all'Avv. Paolo PUccini con studio legale in Roma, Via G. Zanardelli n. 32;

VISTA la nota in data 02 ottobre 2006, prot. n. 19808 con la quale l'Avv. Chiamenti Alessandro trasmette il ricorso della controparte al Presidente della Corte d'appello di Venezia per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 15/2006 ez art. 373 C.p.c., evidenziando la necessità di costituirci in giudizio entro il prossimo 9 ottobre;

RITENUTO coerentemente di resistere in giudizio considerato che la controparte Sig.ra Masetto Emilia è risultata soccombente nei precedenti gradi di giudizio e che se il giudice accogliesse la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza creerebbe un grave pregiudizio per il Comune;

RITENUTO di indicare al responsabile dell'U.O. Segreteria Affari Generali-vigilanza l'Avv.to Alessandro Chiamenti che ha seguito la vertenza nei vari gradi di giudizio e conosce tutte le problematiche connesse;

VISTO il bilancio di previsione in corso;

VISTO il comma 2 dell'art. 26 dello statuto comunale vigente secondo il quale spetta a questo organo la decisione di intraprendere il giudizio;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.gs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. **DI COSTITUIRSI in giudizio** avanti il presidente della Corte d'appello di Venezia contro il ricorso presentato dalla Signora Masetto Emilia al Presidente della Corte D'Appello di Venezia per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza della Corte D'Appello di Venezia n. 15/2006 ex art. 373 C.p.c. pervenuto a cura dell'Avv. Chiamenti Alessandro in data 02 ottobre 2006, prot. n. 19808, che si allega sub A) al presente provvedimento per formarne parte integrante ed inscindibile.
2. **DI DEMANDARE** al Segretario Generale dirigente dell'U.O. Segreteria Affari Generali Vigilanza gli atti conseguenti alla presente decisione compreso l'affidamento dell'incarico al legale Avv. Alessandro Chiamenti con Studio in Verona, Via Grazioli n. 5, esperto in materia e che ha seguito la vertenza nei vari gradi di giudizio (Tribunale, Corte D'appello, Cassazione), a cui verrà conferito la procura alla lite da parte del Sindaco, rappresentante dell'Ente, nonché l'assunzione della relativa spesa che in questa fase si quantifica in €1.000,00.
3. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al Prefetto ai sensi dell'art. 135 del medesimo Decreto Legislativo.
4. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, considerato che l'udienza è fissata per il prossimo 12 ottobre 2006 mentre per il deposito delle memorie difensive è stato concesso il termine del 09 ottobre p.v., con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.